

ALLEGATO 1

DETERMINA DPH 002/046 del 20 marzo 2018

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE 2018

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale abruzzese, la stagione balneare 2018 è compresa tra il **4 marzo** e il **14 ottobre**, con le seguenti specifiche:
 - a) le attività commerciali possono essere effettuate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni territorialmente competenti in ossequio all'art. 34 quater del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2012 n. 221;
 - b) dal **1 marzo** possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, installazione attrezzatura balneare), che devono necessariamente essere concluse entro il **25 maggio**; oltre tale termine, per cause collegate ad avverse condizioni meteo, sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **31 ottobre**, fatto salvo di quanto disciplinato nella successiva lett. f);
 - c) dal **4 marzo al 14 ottobre** agli stabilimenti è consentita l'apertura al pubblico per l'elioterapia, e dal **1 giugno al 2 settembre** per la balneazione (attività di talassoterapia con servizi di assistenza alla balneazione); fasce orarie e relative prescrizioni per l'allestimento del servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Capitanerie di Porto competenti;
 - d) i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal **1 luglio al 31 agosto**;
 - e) durante il periodo invernale, nell'ambito delle concessioni per stabilimento balneare e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4 punto 1. lett. l), le aree attrezzate per giochi potranno essere mantenute a disposizione della collettività, a titolo gratuito, opportunamente segnalate con apposita segnaletica, purchè normalmente accessibili ed in stato di pulizia e decoro;
 - f) durante il periodo invernale, dal 15 ottobre al 3 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 500 dell'area in concessione nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4 punto 1 lett. m);
 - g) ai fini della balneabilità (stato delle acque) la balneazione è garantita dal 1 maggio al 30 settembre;

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo del mare sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. **Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese
E' VIETATO PER TUTTO L'ANNO:**

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini ed i ripostigli, fatto salvo i manufatti destinati alla ricettività di cui agli art.1 comma 2 lett. e, art. 3 comma 2, art. 4 comma 1 lett. c Piano Demaniale Marittimo (PDM) e, comunque, usare e/o detenere all'interno degli stessi: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) abbandonare rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;
- d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte delle persone diversamente abili. Le misure di abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere contenute nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del PDMR e nel rispetto delle disposizioni di individuazione delle relative misure minime secondo quanto previsto dal D.M. 14/06/1989, n. 232;
- e) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per la installazione delle postazioni di salvamento;
- f) occupare (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo con:
 - automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, con eccezione dei mezzi di cui al successivo punto 3.;
 - attrezzature di ogni genere, natanti ed imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio);
- g) effettuare di lavori di livellamento delle spiagge delle aree in concessione, fatta eccezione per casi particolari afferenti l'attività istituzionale dei Comuni e per pubblica incolumità, al di fuori del periodo previsto nel precedente art. 1, punto 1. lettera b (1 marzo – 25 maggio), salvo quanto previsto dal successivo art. 7 punto 6);
- h) effettuare la pulizia giornaliera delle spiagge libere durante le ore di maggiore afflusso di utenti in spiaggia e comunque nelle ore in cui risulta attivo il servizio di salvamento, come stabilito dalle ordinanze delle competenti Autorità Marittime;
- i) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- j) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati e detenere legna carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire per l'accensione di fuochi sulla spiaggia in particolar modo in prossimità di pinete e/o siti con arbusti litoranei, salvo apposite e specifiche autorizzazioni;
- k) tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate.
- l) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti.

**2. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese
E' VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:**

- a) occupare con qualsiasi impianto, od attrezzatura non finalizzata al salvataggio, la fascia di 5 metri dalla battigia e dello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio (idoneo corridoio per l'uscita dell'imbarcazione da soccorso), che deve essere lasciata in ogni caso sgombra, per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
- b) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto, senza il consenso del concessionario;
- c) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- d) praticare qualsiasi tipo attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- e) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio-nolo attrezzature etc.) sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., sull'arenile ed in mare, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune e con l'ausilio di apparecchi/mezzi di diffusione sonora (megafoni, fischiotti, ecc.).

- f) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti;
- g) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;
- h) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura. Nelle spiagge libere in affidamento a soggetti terzi per la cura, manutenzione e quant'altro ad essa destinate, laddove compatibile con la preminente attività di libera balneazione, la parte retrostante delle spiagge libere (lato ovest) potranno essere dotate per una superficie massima del 50% della stessa, mediante autorizzazione del Comune territorialmente competente, di attrezzatura per il tempo libero che potrà essere mantenuta anche dopo il tramonto senza arrecare nocimento delle vie di accesso alla zona elioterapica ed alla tranquillità della relativa utenza;
- i) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione;
- j) realizzare opere di difesa della costa, ripascimenti dal 1 giugno al 2 settembre;

**3. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese
E' CONSENTITO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:**

- a) l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdotta ai non addetti ai lavori nel rispetto delle condizioni del relativo permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di mezzi di soccorso medico-sanitari, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;
- c) l'accesso sulla spiaggia di mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge libere e in concessione a seguito di fenomeni straordinari meteorologici, previa comunicazione all'Autorità Marittima, Comune competente ed agli Enti gestori nelle aree e riserve marine protette; le operazioni devono comunque essere svolte in condizioni di massima sicurezza e sotto la propria diretta responsabilità e per le aree protette nel rispetto del relativo regolamento;
- d) l'accesso sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione con mezzi e carrelli unicamente fuori dalla fascia oraria di balneazione stabilita dalle competenti Autorità Marittime; le operazioni devono comunque essere svolte in condizioni di massima sicurezza e sotto la propria diretta responsabilità;
- e) l'accesso e l'uso durante l'arco dell'intera giornata di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni, dai titolari di concessioni specifiche per il deposito di unità da diporto, in condizioni di massima sicurezza e sotto la propria diretta responsabilità;
- f) l'accesso sulle spiagge nelle ore notturne, dalle ore 23.00 alle ore 5.00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote al fine di effettuare il servizio di sorveglianza da parte degli Istituti a ciò dedicati. Ogni mezzo utilizzato per la vigilanza deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere prima dall'inizio del periodo di servizio. Le relative autorizzazioni devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale e nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori;
- g) l'ingresso e sosta sul demanio marittimo di mezzi meccanici, in aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, in occasione di manifestazioni pubbliche, mediante preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente; nelle Aree e Riserve Marine Protette dovranno essere rispettati i regolamenti dei relativi Enti gestori;
- h) la sosta di motociclette/ciclomotori nelle aree in concessione purché disciplinata nel relativo titolo concessorio, individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in lastre, retrostanti/adiacenti lo stabilimento balneare ed attigue al confine ovest della concessione stessa;
- i) praticare giochi (pallone, tamburello, racchettoni, etc.), all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4 punto 1. lett. l). Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione

demaniale marittima ferme restando le eventuali autorizzazioni sotto il profilo di pubblica sicurezza, nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche;

- j) attrezzare le spiagge libere con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici e supporti per ombrelloni da parte dei Comuni e spazi per il tempo libero in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2. lettera h). Parimenti le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) dovranno essere dotate di detti apprestamenti, nei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle conseguenti autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:

- a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 "Direttive Regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime" e della nota circolare RA/103321 in data 11/04/2014 della Direzione Protezione Civile-Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti.

Nelle aree in concessione nel periodo 1 giugno al 3 settembre sono vietate le operazioni di pulizia giornaliera durante le ore di balneazione così come stabilito dai provvedimenti delle Capitanerie di Porto competenti. Al di fuori delle ore di balneazione la pulizia ordinaria non ha vincoli di orario; la pulizia ordinaria nelle zone a protezione speciale è effettuata previa comunicazione al Comune competente.

Le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione (art. 1, comma 1, lett. b), nel periodo consentito (dal 1/03 al 25/05), finalizzate alla pulizia, regolarizzazione della superficie, eliminazione di avvallamenti, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, potranno essere eseguite previa comunicazione ai Comuni e Autorità Marittime competenti. Nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa e/o zone ZPS le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dai Comuni territorialmente competenti.

Le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione, non effettuate durante il periodo consentito per avverse condizioni meteomarine, possono essere eseguite previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente, nei giorni feriali ed in condizioni di sicurezza.

Nelle Aree e Riserve Marine Protette le operazioni di livellamento delle spiagge sopra indicati dovranno essere eseguiti nel rispetto dei regolamenti dei relativi Enti gestori.

- b) il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per metri lineari 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura d'ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall'osservanza della predetta norma. (rif. art. 5 comma 5 e 6 del vigente PDM);
- c) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1.- durante il periodo invernale nell'ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche per un massimo di mq. 150 ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità di passanti / avventori / frequentatori della spiaggia, essere delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore ai mt.1,80 e ubicate lato mare a ridosso di manufatti esistenti – cono d'ombra esistente - (strutture balneari/manufatti privati confinanti con il pubblico demanio marittimo) al fine di non compromettere ulteriormente la vista mare; nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree, laddove non contrastanti con l'assetto urbano (percorsi ciclo pedonali attrezzati), possono essere individuate ai lati del complesso balneare (al di fuori del cono d'ombra esistente); sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis. – al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di protezione, non impattanti dal punto di vista estetico e visivo, lungo il perimetro dei manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante (colorazione);

1 ter. – è consentita l'installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 6,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 7,00 del mattino seguente;

2. - le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4 comma 1 – lett. "I", qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

3.-sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;

4.- le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;

TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; le delimitazioni di cui ai punti 1, 1 bis e 1 ter devono essere preventivamente comunicate al Comune competente per territorio. L'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;

- d) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili i concessionari possono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili; tali percorsi possono permanere per tutto l'anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;
- e) all'interno delle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00 , nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d'ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani". Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad "ombreggio" si fa riferimento all'art. 12 comma 14 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;
- f) gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere muniti di licenza di pubblico esercizio da parte delle competenti autorità;
- g) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
- h) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;

- i) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone;
- j) i servizi per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- k) è vietata l'occupazione delle cabine spogliatoio per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- l) i concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla effettuazione dell'attività del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare novero ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti. Le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, laddove ritenuto, potranno essere delimitate con staccionate in plastica/legno dell'altezza di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti; i predetti spazi per giochi potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale a servizio della collettività a titolo gratuito, opportunamente segnalati con apposita cartellonistica, in stato di pulizia e decoro ed agevolmente accessibili dalle passeggiate/marciapiedi/piste ciclo pedonali.
- m) durante il periodo invernale, dal 15 ottobre al 3 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 500 dell'area in concessione, mediante idonea attrezzatura balneare (ombrelloni e sedie) e la eventuale installazione di strutture "prendisole" antinfortunistica (paravento e/o igloo), a basso impatto visivo in modo da permettere all'utenza di beneficiare del sole e dell'ambiente marino protetti dal vento. Tale struttura dovrà essere munita preventivamente dei relativi titoli abilitativi ed essere rimossa prima dell'inizio della stagione balneare, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE

1. Nelle aree in concessione per scopi turistici ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
 - a) durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche ai fini della balneazione;
 - b) durante l'arco dell'intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della spiaggia.L'accesso di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 5, comma 9 del PDMR vigente.
2. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario, fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 1, lett. a) del presente articolo.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo antistante le spiagge libere del litorale, entro 300 metri dalla costa, previa autorizzazione da parte dei Comuni interessati, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, nel rispetto dell'uso prevalente di balneazione e libera fruizione dello stesso:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici o in alternativa per giochi e/o attrazioni specifiche per una superficie massima di mq. 400, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e per un

fronte massimo inferiore al 50% della spiaggia libera. I medesimi dovranno essere posizionati ai lati dello specchio acqueo antistante le spiagge libere e con un distacco adeguato dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti.

b) manifestazioni varie;

2. Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro 300 metri dalla costa, previa autorizzazione da parte dei Comuni interessati, può essere utilizzato dai concessionari di stabilimenti balneari per le seguenti attività turistico ricreative nel rispetto dell'uso prevalente di balneazione e libera fruizione dello stesso:

- a) installazione di parchi giochi acquatici o in alternativa per giochi e/o attrazioni specifiche per una superficie massima di mq. 400, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e per un fronte massimo inferiore al 50% della spiaggia in concessione. I medesimi dovranno essere posizionati ai lati dello specchio acqueo antistante le spiagge in concessione e con un distacco adeguato dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti;
- b) installazione di pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari con un distacco adeguato dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti;
- c) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di mq. 30. La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati, posizionata in acqua con profondità minima di metri 2 ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione con divieto assoluto di effettuazione tuffi in mare;
- d) utilizzazione di parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- e) posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 6 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi e pedalò, piccoli natanti e/o derive non superiori a mt. 4,50 di lunghezza, condotti esclusivamente a remi nello specchio acqueo riservato alla balneazione;
- f) manifestazioni varie.

Per le attività sopra indicate i concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua mediante assistente bagnante. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

3. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione dello scrivente Servizio Regionale, può essere utilizzato per attività turistico ricreative, nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività:

- a) regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, previa autorizzazione delle Capitanerie di Porto per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e difesa dello Stato.

Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessione.

Le stesse iniziative potranno essere autorizzate anche in forma itinerante con definizione di calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e, laddove esercitate in specchio acqueo prospiciente esercizio balneare, con il preventivo assenso della ditta concessionaria.

Resta in capo del soggetto attuatore il possesso delle autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di eventuali danni a terzi.

ART. 7
DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Nelle operazioni di livellamento, pulizia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "Charadrius Alexandrinus" comunemente conosciuto come "Fratino". All'interno delle aree protette, parchi e riserve, è vietato danneggiare la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; gli stessi organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia di dette aree con delimitazioni e segnalazioni delle aree retrostanti le spiagge libere, con la installazione di paletti in legno e funi di marineria, nonché passerelle in legno volte ad orientare ed agevolare la fruizione delle spiagge per la tutela delle predette aree di importanza naturalistica. Le aree oggetto di dette delimitazioni dovranno essere individuate previa intese con le Amministrazioni Comunali competenti per territorio.
2. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.
3. L'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014 n.19 .
4. Nel periodo compreso tra il 23 ottobre ed il 4 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli previa autorizzazione del comune territorialmente competente.
5. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti delle spiagge libere, aree per rimessaggio di natanti (libere e private) dovrà essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 e nota RA/103321 del 11/04/2014 richiamate nel precedente articolo 4 punto1. lett. a).
6. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante l'arco dell'intero anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 "Direttive Regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime" e della nota circolare RA/103321 in data 11/04/2014 della Direzione Protezione Civile-Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti.
7. Durante il periodo invernale, dal 23 ottobre al 4 marzo, mediante autorizzazione preventiva da parte del Comune interessato e nel rispetto di tutte le norme afferenti l'uso del demanio marittimo, possono essere posizionati, a titolo provvisorio, d'urgenza ed a difesa dei beni costituenti l'azienda balneare, massi a protezione dei complessi balneari aggrediti dall'azione del mare. I massi dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza delle strutture colpite dalle mareggiate e dovranno essere rimossi prima dell'inizio della stagione balneare 3 marzo. Laddove il fenomeno di aggressione dovesse permanere anche durante la stagione balneare con compromissione statica delle strutture stesse i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione.
8. Le spiagge in concessione e le spiagge di libere potranno essere dotate, **facoltativamente**, da parte dei concessionari e delle Amministrazioni Comunali, previa comunicazione alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, rendendolo prontamente utilizzabile in casi di emergenza da parte di personale sanitario e laico opportunamente abilitati ed addestrati al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.). Il defibrillatore dovrà essere tenuto in luogo pulito,

fresco, aerato, asciutto e non esposto ai raggi solari ed in posizione ben visibile, facilmente accessibile ed opportunamente segnalato mediante cartellonistica internazionale riportante il logo e la dicitura DAE o AED di colore bianco su sfondo verde durante tutto l'orario di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164 comma 1 e 2 (art. 5 punto 2 L. 8/07/2003, n. 172), 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dal D. L.vo n. 171 del 18/07/2005 "Codice della nautica da diporto" e dal D.M. 29/07/2008 n. 146 ovvero dall'art. 650 del Codice Penale. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare, ai sensi della L. 689/1981 è il Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo
Spec. Amm. vo Ettore MANTINI

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Dott. Francesco DI FILIPPO

